



Protocollo n°...16713.....

del 31.12.2020.....

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 4341/2020, Spadaro Carmelo c./ Messinaservizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione della disposizione emessa all’udienza del 18.12.2020 per la fissazione dell’udienza del 20.01.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, giudice dott.ssa Graziella Bellino emessa all’udienza del 18.12.2020 nel giudizio R.G. n. 4341/2020, Spadaro Carmelo c./Messinaservizi Bene Comune SpA si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Spadaro Carmelo;
- procura alle liti sottoscritta ed autenticata dal difensore;
- decreto di fissazione udienza al 20.01.2021;
- relata di notifica del 22.12.2020 sottoscritta dal difensore di controparte.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI QUARTARONE

98123 MESSINA – Via Nicola Fabrizi, 46 – 210161 MILANO – Via Brusuglio, 70
Tel./Fax 090-44600 Cell. 333-3398855 Mail: studiolegalequartarone@gmail.com
0Cod. Fisc. QRT GNN 81L03 L378V P. Iva 0333729083151
PEC: avv.giovaniquartarone@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per il sig. **Carmelo Spadaro**, cod. fisc. SPD CML 80B06 F158Y, nato Messina il 06 febbraio 1980 e ivi residente in via Traversa, 40 – Villa Lina, rappresentato e difeso dall'**avv. Giovanni Quartarone**, cod. fisc. QRT GNN 81L03 L378V, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Messina, Via Nicola Fabrizi, 46. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di p.e.c.: avv.giovaniquartarone@pec.giuffre.it (domicilio digitale) o al seguente numero di fax: 090-44600

- **ricorrente**

contro

La **Messinaservizi bene comune s.p.a.**, P.Iva 03459080838, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea s.n., pec: messinaservizibenecomune@pec.it,

- **-resistente**

Oggetto

Riconoscimento del diritto al reinserimento in graduatoria nella selezione pubblica di n. 100 lavoratori “Operatori Ecologici”, livello “J”, CCNL Utilitalia, con contratto a tempo determinato per la durata di dodici mesi e contestuale annullamento della comunicazione di esclusione dalla graduatoria del 06 maggio 2020 assunta al protocollo n. 5216/2020 (all. 1) nonchè di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso.



Fatto e diritto

In data 19 agosto 2019, con nota prot. n. 27511, successivamente modificata con nota prot. n. 28845 del 30 agosto 2019, la Messinaservizi bene comune s.p.a., società “*in house providing*” a socio unico Comune di Messina, indiceva un bando di concorso al fine di selezionare n. 100 “Operatori Ecologici” livello “J” – C.C.N.L. UTILITALIA da assumere con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici (all. 2);

Tra i requisiti previsti dal bando v’era, tra gli altri, l’assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso.

In riferimento a tale requisito, si richiama l’art. 14, comma 3, n. 1 del Regolamento del Personale Messinaservizi bene comune s.p.a. il quale specifica che “*Per essere assunti alle dipendenze di Messinaservizi bene comune spa (...) sono indispensabili i seguenti requisiti: 1. (...) assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato oppure da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 (cosiddette sentenze di patteggiamento) – nonché dei decreti penali di condanna irrevocabili, fatti salvi gli effetti derivanti da eventuali sentenze di riabilitazione ovvero di ordinanze di estinzione dei reati*” (all. 3);

In data 18 settembre 2019, il sig. Spadaro Carmelo, credendo di possedere tutti i requisiti richiesti dal suddetto bando di selezione, compreso quello di non aver subito condanne penali, presentava la propria candidatura.

In data 03 dicembre 2019, la Messinaservizi bene comune s.p.a., con nota prot. n. 59407, pubblicava l’elenco di preselezione dei candidati e il sig. Spadaro si collocava al 121° posto in graduatoria (all. 4);

In data 06 maggio 2020, la società resistente, con l’impugnata nota prot. n. 5216/2020, escludeva l’odierno ricorrente dalla graduatoria per difetto del requisito: “*di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p.*” (v. all. 1).

In data 01 giugno 2020, il sig. Spadaro, con nota prot. 6457, a seguito di richiesta di accesso agli atti, veniva a conoscenza dalla Messinaservizi bene comune s.p.a. e per la prima volta che nella Banca dati del Casellario Giudiziale risultava a suo carico un Decreto penale di condanna, esecutivo dal 13 dicembre 2019, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Messina in data 24 giugno 2019 per il reato di procurato allarme previsto e punito dall’art. 658 c.p. (all. 5);



In data 15 giugno 2020, l'odierno ricorrente, per il tramite del proprio legale di fiducia, dichiarando che al momento della presentazione della domanda di selezione n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia non era a conoscenza del suddetto provvedimento penale e riportandosi, comunque, a quanto disposto dall'art. 4, punto 5, del succitato contratto collettivo nazionale, rubricato "*assunzione del personale*", chiedeva alla Messinaservizi bene comune s.p.a., trattandosi di un reato di natura contravvenzionale e di lieve entità, perlopiù oblabile, che non incideva *sull'attitudine professionale del lavoratore*, il riesame della pratica e il contestuale annullamento in autotutela della comunicazione di esclusione dalla graduatoria (all. 6);

In casi come quello di cui trattasi il codice di procedura penale al fine di salvaguardare il diritto costituzionalmente garantito alla difesa processuale (art. 24 Cost.) e poichè trattasi di provvedimento reso da un Giudice *inaudita altra parte*, prevede agli articoli 175 e 462 c.p.p. letti in combinato disposto che "*l'imputato condannato con decreto penale di condanna, che non ha avuto tempestivamente conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione (...) la richiesta (...) è presentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento*".

In data 19 giugno 2020, il sig. Spadaro, non essendo ancora trascorsi trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento, previa richiesta di restituzione nel termine *ex art. 175 e 462 c.p.p.*, proponeva al G.I.P. del Tribunale di Messina opposizione al decreto penale di condanna domandando, trattandosi di reato (procurato allarme) per il quale la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'ammissione ad estinguere il reato per oblazione *ex art. 162 e 162 bis c.p.* (all. 7);

In data 25 giugno 2020, mentre il sig. Spadaro attendeva l'esito dell'istanza rivolta al G.I.P. di Messina, la Messinaservizi bene comune s.p.a., con nota prot. n. 7736/2020, comunicava che non poteva procedere al riesame della pratica in quanto non aveva prodotto "*atti specifici idonei a giustificare la riapertura della fase istruttoria ed un eventuale intervento in autotutela*" (all. 8);

In data 06 luglio 2020, il G.I.P. del Tribunale di Messina, dott.ssa Valeria Curatolo, con Ordinanza n. 54/2020 SIGE, accoglieva sia la richiesta di restituzione nel termine, che la domanda di ammissione al pagamento dell'oblazione; fissava termine dieci giorni per provvedere alla relativa corresponsione (all 9);



In data 13 luglio 2020 il ricorrente provvedeva a versare le somme indicate nella suddetta Ordinanza e in pari data lo stesso G.I.P., con sentenza nr. 220/2020 SENT., revocava il decreto penale e al contempo dichiarava l'estinzione del reato ad esso ascritto (all. 10);

In data 27 luglio 2020, il sig. Spadaro produceva, via pec, alla società resistente i suddetti provvedimenti giudiziari e ritenendoli, per come richiesto nella precedente nota della Messinaservizi bene comune s.p.a. del 25 giugno 2020, "*atti specifici idonei giustificare la riapertura della fase istruttoria ed un eventuale intervento in autotutela*" insisteva nel riesame della propria posizione e nel contestuale reinserimento nella graduatoria (all. 11);

In data 23 settembre 2020, non avendo ricevuto ancora riscontro, il sig. Spadaro depositava alla Messinaservizi bene comune s.p.a. la Visura estratta dal sistema informativo del Casellario Giudiziale di Messina con la quale si attestava l'avvenuta e la definitiva cancellazione dalla banca dati del decreto penale di condanna che unicamente aveva determinato la sua esclusione dalla graduatoria (all. 12);

In data 23 ottobre 2020, la Messinaservizi bene comune s.p.a., con nota prot. n. 13644/2020, nonostante abbia esplicitamente dichiarato di aver preso atto della produzione da parte del ricorrente sia della sentenza di estinzione del reato che dell'ordinanza di ammissione all'oblazione previa restituzione in termini riferiva che: "*alla luce della valutazione degli atti prodotti non appaiono sussistere elementi utili per procedere alla revoca in autotutela del provvedimento già comunicato*" (all. 13).

A conclusione di quanto sopra esposto è pacifico ritenere che la nota impugnata, prot. nr. 5216/2020 del 06 maggio 2020, che ha determinato l'esclusione dalla graduatoria del ricorrente, seppur inizialmente poteva essere considerata legittima in quanto dalla banca dati risultava a carico del candidato un decreto penale irrevocabile, alla luce dei documenti prodotti nel corso del procedimento, i quali sicuramente devono essere considerati come atti idonei a giustificare la riapertura della fase istruttoria, doveva essere, dopo un attento esame, annullata in autotutela con efficacia retroattiva *ex tunc*, e per l'effetto di ciò il sig. Spadaro doveva essere reinserito in graduatoria.

Oggi, come risulta dalla Visura prodotta unitamente all'allegato n. 10, nella Banca dati del Casellario Giudiziale non risulta alcuna iscrizione a carico del sig. Carmelo Spadaro né presente né pregressa.



Tale ricorso viene proposto in via d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* in quanto si ritengono sussistenti i presupposti del *periculum in mora*, ossia il rischio che, nelle more del giudizio, dall'esecuzione dell'atto impugnato possano derivare danni gravi ed irreparabili per il ricorrente e il *fumus boni iuris*, ossia la verosimiglianza circa la fondatezza dell'azione di merito, fondata su un giudizio sommario e di probabilità.

Per quanto riguarda il requisito del *fumus boni iuris*, la nota prot. n. 5216/2020 del 06 maggio 2020 (v. **all. 1**) e le successive note prot. n. 7736/2020 del 25 giugno 2020 (v. **all. 6**) e n. 13644/2020 del 23 ottobre 2020 (v. **all. 13**) comunicate dalla Messinaservizi bene comune s.p.a. di Messina sono palesemente illegittime per tutte le ragioni meglio esposte in ricorso.

Per quanto concerne, invece, il requisito del *periculum in mora*, esso è ravvisabile dallo stesso bando di selezione il quale prevede un'assunzione a tempo determinato per solo dodici mesi. Il sig. Spadaro collocato al 121° posto in graduatoria avrebbe, a seguito dello scorrimento della graduatoria e dell'esclusione di diversi candidati posizionati tra il primo e il centoventesimo posto, diritto, sin da subito, ad essere assunto, si allega l'attuale elenco dei candidati ammessi (**all. 14**); Il presupposto del *periculum in mora* è ravvisabile anche nel fatto che il ricorrente subirebbe un danno oltre che patrimoniale anche personale, poichè l'esclusione viziata da eccesso di potere comporterebbe per il sig. Spadaro la perdita di *chance* lavorativa costituita dalla possibilità di essere immesso in organico in modo stabile anche in vista di un nuovo possibile reclutamento di personale scelto tra le risorse umane già formate; Il *periculum in mora* è, altresì, ravvisabile nello stato di disoccupazione ed indigenza in cui versa l'odierno ricorrente che lo pone in gravissime difficoltà per provvedere dignitosamente alle esigenze della propria famiglia composta oltre che dalla moglie da due figli uno dei quali con "*disturbo dello spettro autistico con disabilità cognitiva grave*" (**all. 15**).

Per i motivi tutti dedotti il Sig. Spadaro Carmelo, come sopra rappresentato e difeso,

ricorre

affinchè la S.V. ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis e seguenti c.p.c., voglia, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, con ordinanza, ritenuti sussistenti i requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, annullare la nota n. prot. 5216/2020 del 06 maggio 2020 comunicata dalla Messinaservizi bene comune s.p.a. nonchè di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso e conseguentemente ordinare alla stessa società, con sede legale in Messina,



Piazza Unione Europea s.n., in persona del suo legale *pro tempore*, l'immediata reintegrazione del ricorrente nella posizione precedentemente rivestita nella graduatoria nella selezione pubblica di n. 100 lavoratori "Operatori Ecologici", livello "J", CCNL Utilitalia, con contratto a tempo determinato per la durata di dodici mesi.

Con riserva di agire nella fase successiva di merito anche per il risarcimento del danno.

Ai fini della norma sul contributo unificato si dichiara è di valore indeterminabile e che esso non è dovuto in quanto la ricorrente è stato ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina assunta nella riunione dell'11 novembre 2020 (all.16). Il presente ricorso non è soggetto altresì al pagamento del contributo unificato avendo il nucleo familiare del ricorrente prodotto nel corso del 2019 un reddito inferiore ad € 34.481,46 (all. 17).

Si allega:

- Procura alle liti
- 1. Nota prot. n. 5216/2020 del 06.05.2020 – comunicazione esclusione graduatoria;
- 2. Note prot. n. 27511 del 19.08.2019 e prot. n. 28845 del 30.08.2019 – bando di selezione;
- 3. Regolamento del Personale Messinaservizi bene comune s.p.a.;
- 4. Nota prot. n. 59407 del 03.12.2019 – elenco preselettivo candidati;
- 5. Nota prot. n. 6457 del 01.06.2020 – riscontro richiesta accesso agli atti;
- 6. Pec del 15.06.2020 - Richiesta di riesame e annullamento in autotutela;
- 7. Atto di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di restituzione nel termine depositato presso l'Ufficio del G.I.P. Tribunale di Messina in data 19.06.2020;
- 8. Nota prot. n. 7736 del 25.06.2020 – riscontro istanza di riesame;
- 9. Ordinanza resa dal G.I.P. Tribunale di Messina n. 54/2020 SIGE del 06.07.2020;
- 10. Sentenza resa dal G.I.P. Tribunale di Messina n. 220/2020 SENT del 13.07.2020;
- 11. Pec del 27.07.2020 – produzione provvedimenti giudiziari;
- 12. Pec del 23.09.2020 – produzione Visura estratta dal Casellario Giudiziale di Messina;
- 13. Nota prot. n. 13644 del 23.10.2020 – rigetto istanza di riesame;
- 14. Elenco dei candidati ammessi estratto dal sito della Messinaservizi bene comune s.p.a.;
- 15. Certificato medico del figlio Gaetano, rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile;
- 16. Delibera C.O.A. Messina - ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 11.11.2020;
- 17. Dichiarazione esenzione contributo unificato.

Messina, lì 18 novembre 2020

Avv. Giovanni Quartarone




Procura alle liti

Io sottoscritto **Sig. Carmelo SPADARO**, nato Messina il 06 febbraio 1980, cod. fisc. SPD CML 80B06 F158Y, residente a Messina, Via Traversa, 40 – Villa Lina **delego** a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del presente giudizio avente ad oggetto Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalla graduatoria del Bando di selezione di n. 100 lavoratori livello “J” – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, contro la Messinaservizi bene comune s.p.a. (P.Iva 03459080838) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea s.n. (pec: messinaservizibenecomune@pec.it), nonchè nelle procedure connesse e dipendenti, l’**Avv. Giovanni QUARTARONE** del foro di Messina cod. fisc. QRT GNN 81L03 L378V con studio legale a Messina, Via Nicola Fabrizi, 46, fax 090 44600 pec: avv.giovanniquartarone@pec.giuffre.it (domicilio digitale) e al quale conferisco ogni potere e facoltà di Legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l’emissione di misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quale atto di precetto, delegare funzioni procuratorie mediante nomina di procuratori di sua libera scelta, quietanzare ed incassare somme. **Dichiaro** di aver ricevuto, al momento del conferimento dell’incarico, dall’Avvocato estensore del presente atto, l’informativa in forma epistolare, da me controfirmata, formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria, nonchè dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. **Dichiaro** di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, nonchè di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. **Dichiaro** di aver ricevuto copia dell’informativa di cui all’Art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il mio pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. **Eleggo** domicilio in Messina, via Nicola Fabrizi, 46 presso lo studio legale dell’avv. Giovanni Quartarone.

Messina il 30 ottobre 2020

Sig. Carmelo SPADARO



La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

Avv. Giovanni QUARTARONE





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. n. 4341/2020

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, dà atto che l'udienza odierna del 18/12/2020 viene celebrata nelle forme dell'udienza di cui all'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77,

viste le note depositate dalle parti;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati da un eventuale reinserimento del ricorrente;

visto l'art. 221 c. 4 d.l. 2020 n. 34 conv. in l. n. 77/2020;

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 20.1.2021 onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica nei confronti dei controinteressati entro il 6.1.2021.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. del reclamo e degli atti di causa.

Dispone che l'udienza del 20.1.2021 si svolga con le modalità di cui all'art. 83 c. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di "note scritte contenenti istanze e conclusioni" con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 18/12/2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Graziella Bellino



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA

CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Avviso di notificazione in esecuzione del provvedimento di fissazione udienza e autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. n. cronol. 23973/2020 del 18.12.2020 emesso dal Tribunale di Messina sez. Lavoro a conclusione dell'udienza del 18.12.2020 nel procedimento N. 4341/2020 R.G. instaurato dal Sig. Spadaro Carmelo contro la Messinaservizi Bene Comune s.p.a.

Io sottoscritto avv. Giovanni Quartarone (Cod Fisc. QRT GNN 81L03 L378V - pec: avv.giovaniquartarone@pec.giuffre.it) nella qualità di procuratore e difensore del Sig. **Spadaro Carmelo** nato a Messina il 06.02.1980 (Cod. Fisc. SPD CML 80B06 F158Y) ed ivi residente in VIA Traversa, 40 – Villa Lina, nel giudizio R.G. 4341/2020 incardinato innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, contro la Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

Notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

in ossequio a quanto disposto dal tribunale di Messina sez. Lavoro, in persona della Dott.ssa G. Bellino, con provvedimento n. cronol. 23973/2020 del 18.12.2020 reso nel procedimento iscritto al n. di r.g. 4341/2020 *“fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 20.01.2021, onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica ai controinteressati entro il 6.1.2021. Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune s.p.a. del reclamo e degli atti di causa”* per conto del sig. Spadaro Carmelo, unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, ad ogni effetto di legge,

ai controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi bene comune s.p.a., P.Iva 03459080838 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea s.n., mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di pec: avv.giovaniquartarone@pec.giuffre.it iscritta nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), e con ricevuta completa, all'indirizzo di posta elettronica certificata della suddetta società messinaservizibenecomune@pec.it estratta dal Registro INI-PEC (www.inipec.gov.it) gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, i seguenti atti: *Ricorso ex art. 700 c.p.c con annessa Procura alle liti; Provvedimento n. cronol. 23973/2020 del 18.12.2020 emesso dal Tribunale di*

Messina, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa G. Bellino in esito all'udienza del 18.12.2020 nel giudizio RG N. 4341/2020.

attesta

che il ricorso, la procura alle liti e il provvedimento n. cronol. 23973/2020 del 18.12.2020 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa G. Bellino in esito all'udienza del 18.12.2020 nel giudizio RG N. 4341/2020 sono copie delle corrispondenti al ricorso, procura alle liti e provvedimento n. cronol. 23973/2020 del 18.12.2020 in formato digitale estratte dal fascicolo informatico R.G. 4341/2020 del Tribunale di Messina, sezione Lavoro.

Messina li 22 dicembre 2020

f.to digitalmente

Avv. Giovanni QUARTARONE